

STATUTO FEDERMANAGER ASTI
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 GIUGNO 2018

Art.1)

L'Associazione Astigiana dei Dirigenti, Quadri Superiori (*disciplinati dal CCNL per dirigenti e Quadri Superiori delle Piccole e Medie Aziende produttrici di beni e servizi : CONFAPI*) e Quadri (*disciplinati dal CCNL non a firma Federmanager*) di Aziende Industriali ed alte professionalità, denominata FEDERMANAGER ASTI è l'organizzazione sindacale dei Dirigenti e dei Quadri delle Aziende Industriali, produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie e alte professionalità della Provincia di Asti.

Art.2)

Federmanager Asti, (già ADAI ASTI) aderisce a FEDERMANAGER (già Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali – FNDAI) alle condizioni previste dallo Statuto della stessa Federazione e, tramite questa alla Confederazione CIDA Manager e Alte Professionalità per l'Italia. Federmanager Asti ha sede in Asti.

Art.3)

Federmanager Asti ha durata illimitata, è estranea a qualsiasi ideologia ed organizzazione di partito politico, non ha fini di lucro e si propone:

- a) di valorizzare:
- lo status dei dirigenti,
 - dei quadri ai quali si applica un contratto collettivo o un accordo anche aziendale sottoscritto da Federmanager,
 - dei quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa all' Art. 1 sezione II dell'accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager,
 - dei quadri non rientranti in quest'ultima definizione attraverso l'iscrizione alle Organizzazioni di cui all'art 2 dello Statuto Federale,
 - delle altre figure di elevata professionalità del lavoro autonomo (in appresso tutte collettivamente riferite come "Categoria") in tutte le sue componenti,
- b) di rappresentare, difendere e tutelare gli interessi generali della Categoria, assistendo i propri associati in vertenze sindacali aziendali e individuali , partecipando a trattative sindacali per la stipula di accordi o contratti collettivi di lavoro aziendali e/o territoriali, curandone gli aspetti interpretativi ed applicativi, promuovendone la formazione professionale ed intervenendo per definire o applicare condizioni previdenziali avanti a datori di lavoro, ogni Autorità, Amministrazione, Organizzazione,
- c) di assistere i propri associati anche durante i periodi di attività all'estero, segnatamente per quanto riguarda la tutela dei diritti sindacali, assistenziali, e previdenziali riferibili all'ordinamento legislativo italiano,

- d) di sollecitare e consolidare la cooperazione tra gli associati di cui all'articolo 1) finalizzandola ad approfondire lo studio delle problematiche di comune interesse,
- e) di promuovere azioni ed iniziative di carattere tecnico e culturale che tendano alla qualificazione e valorizzazione della funzione della categoria nella consapevolezza dei propri diritti e doveri e dei contributi che essa può mettere a disposizione di tutte le parti sociali,
- f) di dare il contributo della Categoria alla soluzione dei problemi generaliche interessano la Categoria ponendosi come strumento di supporto e di stimolo nei confronti della pubblica autorità mediante proposte e studi al fine di realizzare una maggiore presenza dei manager nei problemi del territorio in cui operano,
- g) di curare l'assistenza morale e materiale della Categoria favorendo le iniziative dirette alla preparazione dei giovani ai compiti manageriali e quelle dirette all'assistenza e supporto degli associati in mobilità e/o in cerca di nuova occupazione anche tramite convenzioni con Enti e Società professionali;dare assistenza ai superstiti degli associati deceduti,
- h) di istituire Rappresentanze Sindacali Aziendali e di coordinarne le attività,
- i) di assicurare la continuità dei collegamenti con le altre Associazioni analoghe in Regione,
- j) di curare l'informazione agli associati anche con i mezzi informatici ritenuti più idonei,
- k) di porre al servizio del Paese tutte le energie individuali dei Soci e della categoria.

Tutto quanto sopra può essere realizzato da Federmanager Asti anche promuovendo la costituzione o la partecipazione a Enti, Società Associazioni,unitamente ad altri soggetti, aderenti o collegati alle organizzazioni sindacali della dirigenza e delle alte professionalità, che perseguano scopi comuni ed in armonia con i principi derivanti da quanto sopra precisato.

SOCI

Art.4)

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci, tutti coloro che, ai sensi dell' Art.1, rivestano o abbiano rivestito qualifica di dirigente o di quadro ai sensi dell' Art. 2095 C.C. Possono far parte dell'Associazione le figure di elevata professionalità del mondo del lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo in base a quanto previsto dallo Statuto di Federmanager Art.1 c.2.

In caso di cessazione della funzione ricoperta in azienda il socio può chiedere di rimanere iscritto all'Associazione purché non eserciti attività incompatibile con l'appartenenza a Federmanager Asti.

Coloro che continuano un rapporto di lavoro dipendente pur essendo titolari di pensione, sono considerati in servizio a tutti gli effetti ivi compreso il pagamento della quota.

L'iscrizione a Federmanager Asti è incompatibile con l'appartenenza ad altre organizzazioni sindacali di lavoratori subordinati.

L'iscrizione agli Ordini ed ai Collegi professionali non determina incompatibilità.

Possono essere ammessi anche cittadini stranieri dirigenti in aziende italiane.

Per la categoria Quadri saranno iscrivibili i quadri di cui al punto a) dell'Art.3)

Art.5)

Sull'ammissione dei Soci decide il Comitato di Presidenza; contro la deliberazione del Comitato di Presidenza il dirigente può ricorrere, entro un mese dalla comunicazione, al Consiglio Direttivo, che deciderà inappellabilmente.

Art.6)

In presenza dei requisiti richiesti dall' Art. 4, tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri e possono essere eletti a tutte le cariche sociali

Art.7)

I soci sono tenuti a corrispondere puntualmente il contributo annuo nella misura e con le modalità stabilite dai competenti organi federali.

FEDERMANAGER ASTI può chiedere una maggiorazione del contributo associativo qualora particolari esigenze lo richiedano.

Art.8)

La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo per l'iscritto di osservare le norme del presente statuto e di tutte quelle deliberazioni che, in base allo statuto stesso, saranno adottate dagli organi dell'Associazione.

L'iscrizione all'Associazione comporta la sostanziale adesione all'attività di FEDERMANAGER ROMA e di FEDERMANAGER ASTI.

I Soci sono tenuti alla piena osservanza dei contratti collettivi e degli accordi stipulati da FEDERMANAGER ROMA e da FEDERMANAGER ASTI.

Art.9)

La domanda di iscrizione impegna il Socio a tutti gli effetti statutari, alla disciplina sociale ed alle norme del regolamento in vigore.

L'iscrizione vale per un anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio atto formale di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non vengono comunicate a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza dell'anno.

Il sociodimissionario è comunque tenuto al pagamento della quota associativa dell'anno in corso nel momento in cui sono state formalizzate le dimissioni.

Il contributo associativo non è trasmissibile a terzi.

Art.10)

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni, le quali non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui all' Art.9
- b) per la perdita della qualifica di dirigente o quadro, fatto salvo quanto stabilito all'ultimo comma
- c) per espulsione deliberata dal Comitato di Presidenza per gravi motivimorali o disciplinari,
- d) per morosità accertata,

La perdita della qualità di socio, nei modi previsti alle lettere b) e c) fa cessare gli obblighi del socio verso l'Associazione.

Contro la delibera del Comitato di Presidenza, il socio può entro un mese dalla comunicazione, ricorrere al Consiglio Direttivo che delibererà inappellabilmente.

Il Socio che cessa dalla qualifica di dirigente o quadro può, a propria domanda, continuare a rimanere iscritto alla Associazione stessa sempre che non svolga attività lavorativa subordinata con altra qualifica o comunque incompatibile, nel caso del quadro , con quanto stabilito all' Art. 4)

Art.11)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente ed il Vice Presidente
- d) il Tesoriere
- e) Il Comitato di Presidenza
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti

Gli organi collegiali di cui ai punti b) e f) dovranno essere composti per almeno il 70% da dirigenti mentre ai quadri sarà riservata una quota comunque non superiore al 30%, da determinarsi in base al numero di quadri iscritti alla Associazione.

La stessa composizione nei termini stabiliti all' Art. 16 viene applicata all'Assemblea.

Tutte le cariche ricoperte negli Organi dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art.12)

E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire Commissioni Consultive, permanenti o non, per materie e/o problemi particolari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: commissione sindacale, commissione di Previdenza e di Assistenza, commissione disciplinare)

Art.13)

Le strutture di base dell'Associazione sono costituite da:

- a) l'universalità dei soci che interviene concretamente nella vita associativa mediante la partecipazione all'Assemblea,
- b) le Rappresentanze Sindacali Aziendali istituite presso le singole aziende nel rispetto della vigente normativa federale che hanno funzioni consultive e di collegamento tra Federmanager Asti ed i soci iscritti che rappresentano.

L'Associazione utilizza gli Organi, le strutture ed i mezzi disponibili per conseguire i fini indicati all' Art. 3 del presente Statuto.

ASSEMBLEA

Art.14)

L'Assemblea è costituita dai soci regolarmente iscritti e per i quali non siano incorso i provvedimenti di cui all' Art.10 del presente Statuto.

Hanno diritto a partecipare soltanto coloro che sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In Assenza del Vice Presidente è presieduta dal Consigliere più anziano di iscrizione.

L'Assemblea può deliberare:

- a) per votazione formale,
- b) per referendum.

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire di volta in volta a quali delle due forme ricorrere.

Art.15)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate , di norma, entro il primo quadrimestre di ciascun anno e comunque non oltre il primo semestre.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) determinare l'indirizzo dell'Associazione
- b) dare direttive sull'attività della Associazione,
- c) ratificare i bilanci annuali consuntivi e preventivi, la relazione sulle attività svolte e quelle programmate per l'anno successivo,
- d) esprimere pareri, proposte su tutta l'attività dell'Associazione e degli Organi Direttivi
- e) eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) ratificare eventuali adesioni dell'Associazione ad altri Enti che perseguano i medesimi fini in campo provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale
- g) eleggere, eventualmente, un Presidente Onorario, che non concorre alla formazione del numero legale delle riunioni cui parteciperà, avendo unicamente funzione consultiva

L'Assemblea straordinaria si riunirà per deliberare su:

a) eventuali modifiche dello Statuto che:

- devono essere presentate con richiesta formale al Consiglio Direttivo, sottoscritta da almeno il 25 per cento dei soci;
- sono richieste dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario,
- sono richieste dal Collegio dei Revisori dei Conti,

c) eventuale scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

Qualora la convocazione dell'Assemblea Straordinaria sia richiesta da almeno due terzi dei soci, la convocazione deve essere fatta entro sessanta giorni dalla richiesta stessa.

Le decisioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono vincolanti per gli Organi dell'Associazione, le strutture nonché per tutti gli iscritti.

Art. 16)

Le Assemblee sono convocate dal Presidente con comunicazione diretta ai soci da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della prima convocazione nonché gli estremi della seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria può validamente deliberare:

- a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci,
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea in seconda convocazione può essere fissata mezz'ora dopo l'ora stabilita per la prima convocazione, senza la necessità di ulteriori inviti.

Sia nell'Assemblea in prima convocazione che in quella in seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione, ordinaria e straordinaria, i dirigenti presenti devono rappresentare almeno il 70% dei partecipanti mentre la pesatura dei quadri presenti, in termini di rappresentanza, deve essere determinata con il seguente criterio: una quota corrispondente alla percentuale, con un iniziale sbarramento minimo del 10% di quadri iscritti rispetto al numero complessivo dei soci iscritti.

Resta inteso che la quota di rappresentanza dei quadri non potrà, in ogni caso, superare il 30%.

I soci possono farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio, il quale potrà avere un massimo di una delega.

Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di disporre il controllo del diritto di intervento all'Assemblea anche per quanto riguarda la regolarità ed il numero delle deleghe.

I Consiglieri in carica non possono essere portatori di delega.

Art.17)

La votazione per "referendum" è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La comunicazione ai Soci deve contenere oltre che la precisazione che tratta si di "votazione per referendum" e l'indicazione dell'argomento, anche la data e l'ora di chiusura della votazione e del luogo ove avviene lo scrutinio delle schede. La chiusura delle votazioni per referendum non può essere fissata prima di venti giorni dalla data di spedizione della relativa lettera.

Le schede di votazione ,per essere ammesse allo scrutinio ,devono pervenire presso il luogo stabilito entro il termine fissato.

Le procedure per le operazioni relative al referendum sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Lo scrutinio delle schede ammesse è effettuato dalla Commissione Elettorale che è nominata dal Consiglio Direttivo. Le votazioni indette per referendum si intendono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i soci.

Art.18)

L'elezione alle cariche sociali avverrà a maggioranza relativa ed a voto segreto,quando non abbia luogo per referendum.

Le votazioni si effettueranno sotto il controllo di tre scrutatori nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.19)

Il Consiglio Direttivo è composto da tredici soci ripartiti tra dirigenti e quadri nella misura stabilita all'articolo 16.) Il numero dei Consiglieri dirigenti dovrà, nei limiti del possibile, essere in misura proporzionale al numero dei dirigenti in quiescenza e al numero dei dirigenti in servizio iscritti mentre i Consiglieri quadri dovranno essere tutti in servizio.

Il Consiglio direttivo è eletto tramite referendum tra i Soci Dirigenti ed i Soci Quadri ciascuno per la sua quota di partecipazione, attenendosi alle seguenti inderogabili norme:

- votazione a schede segrete,
- lista unica dei candidati in ordine alfabetico con indicazione dell'ultima ditta di appartenenza se in servizio
- la scheda elettorale in formato cartaceo è divisa in sezioni distinte per ciascun organo statutario e, l'eventuale irregolarità di una sezione della stessa scheda, non inficia il voto delle altre sezioni
- possono essere candidati i Soci iscritti alla Associazione al 31.12.dell'anno precedente l'elezione, e in regola con il pagamento della quota associativa
- ciascun socio non potrà esprimere un numero di preferenze superiore al numero dei componenti del Consiglio Direttivo

- non potranno essere eletti più di due membri appartenenti alla stessa azienda
- Alle operazioni ed incombenze elettorali provvede la Commissione Elettorale come previsto all' Art. 17
- Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Consigliere nel corso del triennio, subentra chi ha ottenuto il maggior numero di voti tra i noneletti; in caso di parità di voti subentra il più anziano di iscrizione associativa,
- Qualora la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti contestualmente le dimissioni, si dovrà procedere a nuove elezioni entro il termine di sessanta giorni.

Art. 20)

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea,
- b) promuovere ed attuare le iniziative, esprimere pareri, deliberare i provvedimenti tendenti al conseguimento degli scopi sociali previsti dal presente Statuto,
- c) sottoporre alla Assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento della Associazione
- d) eleggere, con voto a schede segrete, tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario
- e) esaminare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e le relative relazioni di accompagnamento e sottoporli alla Assemblea dei soci,
- f) deliberare gli atti per la gestione economica e finanziaria del patrimonio e gli investimenti di capitale,
- g) deliberare sulla misura, sui criteri e sulle modalità per il versamento dei contributi associativi,
- h) deliberare in sede di approvazione del bilancio di previsione eventuali maggiorazioni del contributo sindacale associativo specificando le particolari esigenze che lo richiedono,
- l) designare il proprio rappresentante nel Consiglio Nazionale di Federmanager per il tramite dell'Unione Regionale, nonché negli Enti ed organismi collaterali di interesse provinciale, regionale o nazionale,
- m) designare i delegati alle Assemblee ordinarie e straordinarie di Federmanager Nazionale
- n) nominare commissioni consultive permanenti per problemi contrattuali, sindacali ed i rapporti con le rappresentanze sindacali aziendali, previdenziali e fiscali, organizzativi, di valorizzazione e di associazionismo
- o) pronunciarsi sull'ammissione, la sospensione, la radiazione dei soci (art. 5) e 10) del presente Statuto,
- p) eleggere i rappresentanti di Federmanager Asti in Enti e / o Organismi esterni cui l'Associazione partecipi,

- q) approvare lo Statuto di Società, Enti, Associazioni promosse da Federmanager Asti o alle quali essa partecipa come previsto all'articolo 2 ultimo comma e quindi di eleggere propri rappresentanti negli Organi di gestione,
- r) esercitare in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte di questa.

Art.21)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi, tutte le volte che il Presidente riterrà di convocarlo e /o che almeno un terzo dei componenti rispettando le quote previste per dirigenti e quadri ne faccia richiesta. Il Consiglio Direttivo è convocato con le stesse modalità delle Assemblee.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio Direttivo possono partecipare senza voto deliberativo:

- Il Presidente onorario
- i Revisori dei Conti,
- i soci con incarico specifico in precedenza determinato dal Consiglio stesso.

COMITATO DI PRESIDENZA

Art.22)

Il Comitato di Presidenza é formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario.

Per le convocazioni, le delibere e le votazioni del Comitato di Presidenza, valgono le stesse norme stabilite per il Consiglio Direttivo.

Art. 23)

Compiti del Comitato di Presidenza sono: Dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo. Proporre al Consiglio Direttivo ogni provvedimento ritenuto necessario per il conseguimento degli obiettivi statutari e la realizzazione dei programmi dell'Associazione.

Proporre al Consiglio Direttivo i nominativi dei soci da designare, in rappresentanza di FEDERMANAGER ASTI, nel Consiglio regionale, in quello nazionale, nonché in Enti e organismi a carattere o interesse provinciale, regionale e nazionale.

Predisporre l'ordinamento e la struttura degli uffici dell'Associazione.

Definire i bilanci consuntivi e preventivi annuali da presentare al Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti. Pronunciarsi sull'ammissione, la sospensione o la radiazione dei soci a norma degli Art. 5 e 10.

Il Comitato di Presidenza può adottare, in casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre al Consiglio stesso per la ratifica nella sua prima riunione.

Il Comitato di Presidenza é presieduto dal presidente dell'Associazione; le sue sedute sono valide con la presenza della metà dei componenti e le sue delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato di Presidenza si riunisce di norma ogni due mesi e tutte le volte che il Presidente riterrà di convocarlo.

La decadenza da Consigliere comporta di diritto la decadenza da membro del Comitato di Presidenza.

PRESIDENZA

Art. 24)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati, procuratori ed esperti alle liti.

Presiede di diritto l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo..

Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Sovrintende al funzionamento degli uffici dando disposizioni per realizzare gli obiettivi della Associazione.

In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo assumendo provvedimenti da sottoporre per la ratifica nella prima seduta successiva.

Può nominare consulenti e commissioni chiamando a farne parte anche persone estranee alla Associazione.

Può delegare la firma per gli ordinativi di incasso e pagamento.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Qualora l'assenza del Presidente durasse oltre sei mesi esso è considerato decaduto ed è dovere del Vice Presidente ed in sua assenza del Presidente dei Revisori dei Conti convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente dell'Associazione.

Il Presidente può essere revocato a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo e col voto favorevole di due terzi dei membri in carica nei seguenti casi:

- a) mancata esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,
- b) svolgimento di azioni in contrasto con gli interessi dell'Associazione e del Consiglio Direttivo.

TESORIERE

Art. 25)

Il Tesoriere sovrintende all'ordinaria amministrazione dell'Associazione, ne

segue particolarmente l'indirizzo amministrativo e riferisce su base trimestrale al Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere è affidato in controllo del patrimonio sociale.

Il Tesoriere è responsabile congiuntamente con il Presidente degli atti di gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere è delegata la firma degli ordinativi di incasso e pagamento.

Predisporre le bozze dei bilanci annuali consuntivi e preventivi da sottoporre al Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO

Art.26)

Il Segretario è preposto, sotto le direttive del Presidente, all'organizzazione ed alla direzione dei servizi dell'Associazione.

REVISORI DEI CONTI

Art.27)

I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione economica; possono effettuare verifiche di Cassa e contabili e debbono riscontrare l'esattezza dei Bilanci e controfirmarli.

Il Collegio dei Revisori è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletti per voto diretto dai Soci, contestualmente e con la stessa procedura dei Consiglieri.

Ciascun Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a cinque.

Sono proclamati effettivi i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e supplenti i due successivi in graduatoria.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I componenti effettivi eleggono tra loro il Presidente.

I Revisori effettivi possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

DURATA DELLE CARICHE

Art.28)

Il Presidente, il Vice Presidente il Tesoriere ed il Segretario durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo secondo mandato consecutivo.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili

PATRIMONIO SOCIALE – AMMINISTRAZIONE - BILANCI

Art.29)

Il patrimonio dell'Associazione é costituito dai beni mobili ed immobili che siano di proprietà dell'Associazione, dalle eccedenze annuali di bilancio, coperta ogni spesa di gestione.

Del patrimonio deve essere tenuto un inventario annuale aggiornato.

Al Tesoriere é affidato il controllo dello stato patrimoniale.

Art. 30)

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 31)

Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere predisposto il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Art. 32)

Il bilancio d'esercizio, lo stato patrimoniale e le annesse relazioni dei Revisori dei Conti, devono essere predisposte entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

I predetti documenti, unitamente a bilancio preventivo, devono essere tenuti a disposizione dei soci, presso la sede, almeno quindici giorni prima dell'assemblea alla quale dovranno essere sottoposti per l' approvazione.

NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33)

Salvo quanto disposto diversamente dallo Statuto le riunioni collegiali sono validamente costituite quando è presente più della metà dei componenti; le delibere e le mozioni sono validamente adottate con più della metà dei voti espressi dai presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono per alzata di mano o sistemi equivalenti.

La votazione per appello nominale solo quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei votanti.

Tutte le cariche negli organi della Associazione e i mandati di rappresentanza in Organismi ed Enti esterni sono elettivi e per essi si procede esclusivamente a scrutinio segreto.

Per la carica di Presidente l'elezione avviene nei due primi scrutini a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nel terzo scrutinio a maggioranza che rappresenti più della metà dei voti espressi dai presenti.

Il diritto di voto e di essere eletti a qualsiasi carica di Federmanager Asti è riservato agli iscritti in regola con il pagamento del contributo sindacale associativo annuo.

Gli Organi Collegiali dell'Associazione devono essere costituiti nei limiti del possibile, affinché siano rappresentati i soci in servizio ed in pensione nel rispetto della situazione associativa.

Ogni carica resta ricoperta fino al termine del mandato anche se la ripartizione degli iscritti viene a modificarsi per cambiamento di stato del socio.

Il Responsabile della Commissione Permanente Sindacale deve essere eletto tra i dirigenti in servizio

I rappresentanti dell'Associazione negli Organismi Federali, Enti Nazionali, Regionali e Locali, nonché nelle Associazioni o Società cui Federmanager Asti partecipa, devono oltre ad avere attitudine sindacale, capacità professionali adeguate ai compiti che andranno a svolgere devono prestare la loro opera nel precipuo interesse della categoria. Devono inoltre garantire la disponibilità necessaria per l'espletamento del mandato e perseguire pur nel rispetto della loro personale responsabilità, obiettivi coerenti con gli indirizzi e le strategie degli Organi di Federmanager Asti mantenendo atteggiamenti di lealtà e correttezza nei confronti degli organi da cui hanno ricevuto il loro mandato.